



Provincia di Caserta

Municipio di Settefrati

N. 901

Risposta alla nota N. _____

del _____

Div. _____ Sez. _____

OGGETTO



Conduttura - Derivazione per Pietrafitta.

((Alligati N. _____))

Il

Sig Sindaco del Comune di _____

Sansone V. di C.

Settefrati, li 23 Marzo 1900

10692 - 24 Mar 1900

La conduttura per Gattina no traversa quasi nel centro la borgata Pietrafitta di questo Comune, e e quindi nata in quella popolazione, no il desiderio di avere un fontanino, che giovasse per la piu comoda ed igienica alimentazione di questi abitanti.

Quest'Amministrazione non sarebbe aliena di aderire a tali legittimi desideri, e pero rivolge preghiera alla S. V. Illma perche si compiacca proporre a cotesto On. Consiglio la concessione di condumino del tratto di acquedotto consortile per convogliamento di una quantita di acqua non eccedente tre decilitri al minuto secondo, e no senza punto unire alla conduttura stessa ed alla defluenza dell'acqua convogliata, siccome risulta dall'unita relazione.

ne Dell' Sup. Direttore.

Ottenuta dalle amministrazioni interessate una favorevole deliberazione di massima, la rappresentanza di questo Comune avrebbe cura di fissare di accordo le condizioni e i fatti che dovrebbero poi regolare il contratto di condominio.

Inuro del benevole acoglimento della presente domanda, ne anticipo i più vivi ringraziamenti e resto in attesa della Deliberazione a prendersi, raccomandando la maggior sollecitudine possibile.

Il Sindaco ff:
G. B. Zanone

All' Illmo Sig: Sindaco di

Settefrati

In riscontro della pregiata nota della S. V. Illma, in data 15 Marzo 1900, N^o 186, chiedentemi una dimostrazione sulla possibilità o meno di convogliare un dato volume d'acqua potabile dal Serbatoio di Settefrati all'abitato di Pietrafitta. Le presento la seguente.

Relazione

L'acquedotto consortile Sandomato-Alvito-Settefrati, testè costruito sotto la mia direzione, fra le altre comprende un serbatoio per Settefrati, ove, dal partitore si distaccano $\frac{3}{13}$ mi dell'intero volume d'acqua affluente dalle sorgenti di Canneto; e questo volume va ad alimentare la fontana nell'abitato di Settefrati, ed il rimanente volume d'acqua di $\frac{10}{13}$ mi prosegue il suo corso per S. Donato, col tubo del diametro di 125 $\frac{m}{m}$ fino alla località denominata: Campitello. - Ivi al tubo maestro venne innestato lateralmente un tubo da $\frac{m}{m}$ 40, destinato a convogliare un litro d'acqua al l" per Gallinaro. - Essendosi trovato eccessivo il dislivello, per assicurare la stabilità della condotta, si dovette interrompere questo tronco in prossimità della Strada Comunale Settefrati-Atina,

ove si costruì un pozzetto d'interruzione e di carico, che serve anche per determinare il volume d'acqua da erogarsi. La condotta metallica col tubo da m^3 60, dopo avere attraversato il fosso rissale sul poggio di Pietrafitta all'estremità sud dell'abitato di questa frazione, e dopo avere formato il primo sifone prosegue in linea retta per Gallinaro.

Dopo aver così accennato l'andamento della condotta in questione, mi occorre definire la quantità d'acqua che si potrebbe immettere nei descritti tratti dell'acquedotto, senza minimamente turbare il corso regolare dell'acqua fluente nei tubi. -

Premetto che volendo il Comune di Settefrati provvedere la sua frazione di Pietrafitta d'una fontanina, alimentata da un terzo di litro d'acqua al 1", si avrà: il volume fluente in questo tratto di m^3 0,000333 e quello che serve per Gallinaro è di m^3 0,001000 così si avrà in tutto un volume di m^3 0,001333 pari a un litro ed un terzo al 1" (minuto secondo); intanto è provato, e risulta dalle misure dell'acqua già eseguite, che il tubo maestro, il quale doveva portare 10 litri d'acqua al 1", ne convogliava 18, e quello del tronco di Gallinaro destinato per un litro al 1", portava invece tre senza alcun inconveniente.

Quindi Concludo che, convogliando un sì piccolo volume d'acqua dal Serbatoio di Settefrati alla frazione di Pietrafitta alcun danno o pregiudizio potrebbero risentire gli altri due consorziati comuni, soltanto essi, quali condomini del tratto di condotta, sul quale Settefrati non ha alcun condominio, potrebbero pretendere un compenso per questa servitù, la cui quota si determinerebbe in ragione del costo dei singoli tratti di condotta e proporzionalmente al volume dell'acqua convogliata. -

Castrovillari (Calabria) 20 Marzo 1900.

Giovanni Tadini
Ing. Direttore

20/12 1914



A

Settefrati, li 18 Dicembre 1914

PROVINCIA DI CASERTA

Comune di Settefrati

Urgente

Prot. N. 1639

Risposta alla nota N.

del 191



OGGETTO

Derivazione di acqua dalla condotta di Galinaro nella contrada Pietrafitta

Allegati N.

Almo
Sig. Sindaco di
San Alvito

In seguito alle assicurazioni date da V. S. Illmo al Sig. Sottoprefetto del Circondario e a quelle fatte verbalmente allo scrivente una le favorevoli disposizioni di cotesta Amministrazione per la Derivazione all'oggetto, prego manifestarmi, con ogni possibile sollecitudine, se pel parere riguardante la possibilita' d'immissione della piccola quantita' di acqua, occorrente per la parte esterna delle case sparse di Pietrafitta, nella condotta consorziale di San Alvito e in quella di Galinaro e pel computo degli oneri da accollarsi da questo Comune debba essere invariato



PROVINCIA DI CASERTA

Comune di Settefrati

Prof. N. 109

il Sig. Ing. Castucci o possa nominarsi altro tecnico.

Ripeto intanto che qualora da un esperimento pratico fatto in presenza dei rappresentanti dei Comuni interessati e della frazione di Gallinaro (e questo credo sia la migliore dimostrazione per concretare l'accordo) si constatasse il benché minimo funzionamento della conduttura, questa Summa si obbligherebbe di rimettere le cose al pristino e di tenere indenni i Comuni da qualunque spesa o danno dovesse avvenire per fatto della prova stessa.

Mi permetto inoltre aggiungere che sarebbe opportuno che la S. V. si compiacesse far prendere per una deliberazione di massima per poter procedere entro il più breve tempo possibile all'esperimento innanzi detto.

Con osservanza

Il Sindaco
L. Vito

Spett.le alla persona della frazione di Gallinaro
sarebbe invitato la somma di L. 800 in
conto del debito dovuto per la manutenzione
dell'acquedotto.



PROVINCIA DI CASERTA

MUNICIPIO

DI

S. DONATO VAL DI COMINO

FRAZIONE DI GALLINARO

Num.

Risposta alla nota Num.

del 19

Dir. Sez.

Oggetto

acqua potabile

Alligati Num.

Sora. Tip. Pagnanelli

Ill.mo Sig.
Sindaco

Sandonato

~~Lettera per Sandonato~~
L. 5 Agosto 1914

Da qualche giorno l'acqua potabile è di molto mancata in questa frazione. Sospettando che qualche ustione di Pietrafitta, secondo il solito, se ne servisse a scopo di innaffiamento, ho mandato la Guardia Municipale a fare una ricognizione lungo la condotta. Infatti ha trovato che un tal Marchelletta Pasquale, a circa 40 metri dalla sua abitazione, innaffiava un suo campo di grano e con un volume di acqua abbastanza riconosciuto. Data tale constatazione prego vivamente la S. V. Ill.ma di inviare di urgenza sul posto il fontanaro non solo per le opportune riparazioni,

tanto più urgenti data la prossima festa di San Gerardo, quanto per assodare se il questo è stato fatto a caso pensato, ed in tale ipotesi prego la S. V. di rinunciare senz'altro il Marchelletta all'Autorità Giudiziarie -

L'Assessore Delegato

J. Brambilla

Impresa per Condotture in Liquidazione

ANONIMA - SEDE IN TERNI

Capitale Sociale Lire 250.000 interamente versato

Terni, li 6 Agosto 1901

Num.

OGGETTO

Illustrissimo Sig. R° Commissario,

Abbiamo esaminata la relazione Jecini ed il progetto Pedone per poter rispondere alla Sua gentil lettera del 3 Agosto 1901, e in base ai dati risultanti da tali documenti, possiamo dirle che a noi risulta, dal calcolo, la possibilità di concedere in corrispondenza dello sfiatatoio di Pietrafitta tre decilitri di acqua e non di più, per quella frazione, pur restando disponibile il litro di acqua per la frazione di Gallinaro.

Dobbiamo però notare che la conduttura tra Pietrafitta e Gallinaro trovasi posata in terreni argillosi in continuo movimento, e tali movimenti sono causa di continue spiombature nei giunti, e perciò ivi avverranno sempre delle perdite d'acqua.

Se codesta Amministrazione intende assicurare praticamente alla frazione di Gallinaro il litro d'acqua, sarebbe prudente il non concedere alcuna erogazione a Pietrafitta, a meno che non venga diramata

./.

una conduttura speciale lunga poco più di un chilometro dal pozzetto d'interruzione.

Gradisca Signor Commissario i sensi della nostra distinta considerazione

Impresa per Condotture in Liquidazione

M Liquidatore



Annessi

Illustrissimo

Sig. R° COMMISSARIO

di

SANDONATO

=====

Sig. Sindaco di S. Donato

Nel rinviare a V. S. la presente deliberazione impegnativa, presa dal Consiglio Comunale di Settefrati, tengo a dichiararle, da parte anche degli altri consiglieri della frazione, che essa impegna nulla o quasi nulla. Infatti, condizione precipua da noi proposta e da Settefrati accettata nella riunione tenutasi a Sandonato, con l'intervento del Consigliere Provinciale Cav. Mazzenga e dello Ingegniere Cav. Castrucci, era appunto quella che nella condotta non potesse intromettersi più di $1/3$ (dico un terzo) di litro d'acqua e ciò per salvaguardare gl'interessi di Gallinaro, in vista del futuro incremento della sua popolazione.

Ora gli amministratori di Settefrati, ai quali l'appetito è venuto mangiando, fingendo dimenticare quanto si convenne, pretendono immettersi, come già vi hanno immesso un maggiore volume, senza neppure rispettare le convenienze, dichiarano nel loro deliberato " che la quantità d'acqua per alimentare la detta fontana può aumentarsi secondo i suggerimenti del tecnico, purchè nessun danno derivi ai diritti dei frazionisti " Insomma chi è che concede l'acqua? Siamo noi, oppure è Settefrati?

Se siamo noi, è convenevole si sappia che noi non possiamo permettere che ciò che è nostro e costituisce un nostro diritto assoluto ed intangibile venga discusso e manomesso, e da altri ne sia disposto a piacimento come di cosa propria.

Cessi dunque il Comune di Settefrati di spadroneggiare come di sua pertinenza sull'acceduto di Gallinaro.

Quindi o esso vorrà contentarsi - senza indagare o ricercare ragioni tecniche e di convenienza del quinto di litro d'acqua, ovvero rinunci sin da ora alla pretesa di servirsi della nostra condotta - La seconda condizione accettata nel citato convegno e riconosciuta

giustissima dall'Ingegnere non è neppure citata in detta deliberazione. Essa comporta che il pozzetto di carico di Campitelli venga rimesso e rifatto almeno una decina di metri più in alto, affinché l'acqua acquisti maggior pressione, ed invece di affluire a Pietrafitta in volume maggiore del convenuto, prenda la via di Gallinaro. Mancando questo cambiamento, nulla si può concedere senza portare un danno essenziale ai nostri vitali interessi.

A prescindere però da queste considerazioni tengo a far notare, che da quando è stato aperto il fontanino di Pietrafitta sono continui i lamenti di questa popolazione, per la penuria e deficienza di acqua, tanto nelle fontane pubbliche, che nelle prese private. In queste il rendimento è appena ridotto alla metà. Il malcontento è tale, che se non si adotta il provvedimento di chiudere il fontanino a Pietrafitta gli utenti rinunceranno, loro malgrado alla concessione, il che rappresenterà nel comune nostro un'annua perdita di oltre L. 200.00.

Dall'altro canto questa popolazione ha perfettamente ragione di protestare perché si conceda gratuitamente il passaggio dell'acqua, sino a quando fra altri 10 o 20 anni piacerà all'Ingegnere di presentare il progetto, ad estranei, mentre essa paga la tassa Comunale stabilita per l'acquedotto e volgarmente appellata, tassa della fontana. A noi pare che questa prova di benevolenza sia abbastanza durata, e che è dovere dell'amministrazione di ordinare la chiusura del fontanino sino a che saranno stabilite le modalità e gli oneri, espletate le pratiche ed eseguiti i lavori.

Tanto per mio discarico.

Il Sindaco

Ernesto Bivillacqua



PROVINCIA DI Caserta

CIRCONDARIO DI Sora

MANDAMENTO di Arvito

COMUNE di Settefrati

Sessione straordinaria -- Seduta in 1^a convocazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecento sestici addì 14 del mese di Giugno alle ore 9 ant. in Settefrati e nella consueta sala, il Consiglio comunale, convocato a termini dell'art. 129 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. Decreto 21 maggio 1908, n. 269, si è ivi riunito.

Fatto l'appello nominale, risultarono:

Intervenuti.

Non intervenuti.

Verbale N. 14

OGGETTO.

Derivazione
di acqua per
Pietrafitta

- 1 Vitti Luigi
- 2 De Vuchis Giomario
- 3 Cerenzio Raffaele
- 4 Di Pietro Luigi
- 5 De Vuchis Fortunato
- 6 Vitti Michelangelo
- 7 Conetta Michele
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

- 1 Macari Pasquale morto
- 2 Gentile Dionisio morto
- 3 Cerenzio Luigi dimissionario
- 4 Gramigna Ferdinando
- 5 Fanoni Michele chiamato armi
- 6 Panicali Oscar
- 7 Vitti Ferdinando
- 8 Fanone Filippo
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni dell'art. 122 della legge suddetta per la validità della presente prima convocazione, il sig. Vitti Luigi Sindaco ha assunto la presidenza ed ha aperta la seduta, con l'assistenza del segretario sig. Manzoni Gualtaro.

Il Presidente comunica: il seguente ordine del giorno:
« Derivazione di acqua per gli abitanti delle contrade Cantona e Pietrafitta, »

Il Consiglio;
Vista la relazione dell'Ing. Sig. Castucci Silvio incaricato dal Comune per stabilire il possibile quantitativo di acqua da derivarsi dalla condotta di Gallinara per una fontana occorrente ai bisogni degli abitanti delle contrade Cantona e Pietrafitta che trovano più lontani dalla fontana Sordana;

Considerato che la quantità di acqua per alimentare la detta fontana, stabilita in massima ad un quinto di litro al minuto, può aumentarsi secondo i suggerimenti del tecnico, purché nessun danno derivi ai diritti dei fruizionisti di Gallinara;

Ritenuto che il Comune deve portare la concessione assumere degli oneri verso gli altri comuni formanti il consorzio dell'aquedotto di Canneto nella proporzione del quantitativo di acqua, che, sotto alla parte spettante a questo centro, viene immesso alla condotta di San Donato Alveo e alla diramazione di Gallinara;

Considerato che visto il consolidamento del terreno su cui appoggiano alcune porzioni dell'aquedotto da Carrarossa a Pietrafitta, quantunque il tecnico abbia espresso il suo dubbio sulla fondatezza della

richiesta dei rappresentanti della frazione di Gallinaro, i quali vogliono che la spesa cada totalmente a carico di questo Comune, purtuttavia allo scopo di non veder intralciata l'opera dell'Amministrazione, converga accettare la condizione imposta;

Risolto che la fontana in questione deve ubicarsi nella zona più comoda e vicino alla Chiesa rurale San Michele indicata dall'Ingegnere;

Stando in seduta pubblica e votando per alzata e seduta all'unanimità

Delibera obbligarsi

1° Di rimborsare ai comuni di Sandonato e Alvito la spesa di costruzione, nello stato in cui viene a trovarsi presentemente, del tratto di acquedotto del partitore di Setteprati alla diramazione per Gallinaro, in proporzione del maggior volume di acqua introdotta da questo Comune per la fontana da ubicarsi a Pietrafitta.

2° Di rimborsare il Comune di Sandonato, adottando lo stesso criterio, della spesa per il tratto di diramazione dalla saracinesca in contrada Campitelli alla presa di Pietrafitta -

3° Di contribuire alle spese di manutenzione del tratto del partitore di Setteprati a Campitelli quanto dell'altro Campitelli - Pietrafitta, e sempre in ragione del volume di acqua derivata.

11° Di sopportare le spese di consolidamento del terreno
su cui appoggiano alcuni tratti della condotta da
Carrarossa a Pietrafitta, secondo la necessita' ed ;
ovvero che adottera' il tecnico.

5° Di contribuire a quanto altro di stima' appor-
tuno per opere di necessita' igieniche riconosciute dal
l'ingegnere.

Delibera

1° Dare mandato all'Ingegnere Prof. Castucci
Sig. Silvio di procedere alla compilazione del progetto di
Derivazione di acqua per determinare gli oneri di
questo Comune verso quelli di Sandonato ed Alvito
e per ubicare nei pressi della Chiesa di S. Michele e
nel luogo indicato la fontana occorrente agli abi-
tanti delle contrade Cantara e Pietrafitta, la quale
non dovrà erogare una quantita' nei superiore ad
un terzo di litro al minuto.

2° Risolversi di procedere alle modalita' necessa-
rie per contrarre il mutuo occorrente per la
spesa appena l'Ingegnere avra' presentato il
progetto.

Delibera far voti

Che il Comune di Sandonato consenta, fino a
quando sara' presentato l'elaborato dal Prof. Cas-
tucci, a lasciare aperta la fontana derivata

provvisoriamente alla contrada Pietrafitta per
l'ascertamento della regolare funzione dell'acqua.
Dotto.

Letto il presente verbale ad alta ed intellegibile voce, venne approvato dall'adunanza e firmato dal Presidente, dal Membro Anziano fra i presenti e dal Segretario in conformità dell'art. 297 della citata legge.

IL SINDACO

F.^{to} L. Vitti

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.^{to} Fortunato De Vecchio

IL SEGRETARIO

F.^{to} Mazzoni

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

SETTEPRATI li 12 Luglio 1916



Il Segretario

G. Mazzoni

Certificato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo Pretorio di questo Comune, nel giorno di Domenico 18 Luglio 1916 e in merito alla adottata deliberazione ^{nessuno} reclam.a. pervenn. e a quest'ufficio.

SETTEPRATI li 12 Luglio 1916



IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Mazzoni

Regia **Prefettura di**

Div. Prol. N.

Visto

..... li 191.....



IL **PREFETTO**

.....

5-11-1916
2809

ILL. mo SIG. SINDACO di
S. DONATO VAL COMINO

Prima di completare il progetto, del quale mi ha incaricato il Comune di Settefrati, per l'impianto di una fontanina di acqua potabile nella frazione di Pietrafitta, alimentata dalla condotta di Gallinaro, reputo opportuno esporre alla S.V.ILL.^{ma} i seguenti criterî da me adottati intorno al contributo che il detto Comune di Settefrati dovrà dare al Consorzio formato da cotesto comune e da quello di Alvito.

1^a - Rimborso ai Comuni di S. Donato Val Comino ed Alvito della spesa di costruzione del tronco di acquedotto dal partitore di Settefrati al pozzetto in contrada Campitelli, dove trovasi la saracinesca della diramazione per Gallinaro, in proporzione del maggiore volume d'acqua introdotto da Settefrati nella condotta rispetto al volume d'acqua stabilito nel contratto di consorzio.

2^a - Simile rimborso di spese di costruzione al Comune di S. Donato per il tratto di diramazione dalla saracinesca in contrada Campitelli alla presa in Pietrafitta in proporzione del maggiore volume d'acqua introdotto nel-

*Divisione di un'opera
hanno carattere di
proprietà esclusiva
del Comune di Settefrati
e non di proprietà
del Consorzio*

*2809
S. Donato
Alvito*

campitelli

contrada Terrerosse per garentire l'esatto funzionamen-
to dell'acquedotto e delle relative prese d'acqua e que-
st'ultimo lavoro andrà ripartito tra i tre Comuni in ra-
gione dell'acqua che ciascuno di essi deriva.

Vorrà compiacersi la S.V. ILL. ^{ma il pozzetto è comune} di comuni-
carmi se cotesta Amministrazione approva integralmente
queste mie proposte o se crede modificarle.

Per rassicurare poi la S.V. intorno alle la-
gnanze di Gallinaro per la diminuzione di acqua a quel-
la frazione in conseguenza dell'impianto provvisorio
della fontanina a Pietrafitta, concordata nella riuniono-
ne tenuta costà nel mese di gennaio con i rappresentanti
delle due frazioni di Gallinaro e Pietrafitta, con lo
intervento della S.V. ILL. ma e del Consigliere del Man-
damento, mi piace di esporre il risultato del sopraluogo
da me eseguito nei giorni 26 e 29 del mese di aprile
nelle contrade Terre Rosse, Pietrafitta e Gallinaro.

Nel pozzetto in contrada Terre Rosse, non
potetti misurare il volume d'acqua che attualmente ali-
menta la condotta di Gallinaro, essendo stato ivi so-
stituito al rubinetto a tre Vie, che regolava l'erogazio-
ne d'acqua, un rubinetto ordinario.

*aggiungere l'acqua
nella condotta di
Pietrafitta
e la pro l'acqua*

la diramazione per Gallinaro rispetto a quella stabilita
nel contratto consortile.

32 - Contribuzione alle spese di manutenzione tan-
to del tratto del partitore di Settefrati e Campitelli,
quanto dell'altro da Campitelli a Pietrafitta in ragione
del volume d'acqua introdotto dal Comune di Settefrati
nelle due condutture.

42 - Consolidamento del terreno su cui appoggiano
alcune porzioni di condotta del tratto di diramazione
Terre-rosse - Pietrafitta.

Quest'ultimo onere è stato richiesto dai naturali
di Gallinaro, i quali temono che il maggiore volume d'ac-
qua da introdursi nella condotta per alimentare Pietra-
fitta possa cagionare più frequentemente le spiombature
o rotture di tubi, solite ed accadere nei posti dove il
terreno è franoso. Nel memoriale di Gallinaro non è detto
esplicitamente chi dovrà sostenere la spesa di tale lavo-
ro, ma siccome il danno temuto viene addebitato alla mag-
giore pressione che soffriranno i tubi pel nuovo volume
d'acqua in essi introdotta, sebbene ciò sia dubbio, si pre-
sume che la spesa vorrà addebitarsi interamente al Comune
di Settefrati.

52 - Occorrerà infine provvedere alla sistemazio-
ne tanto del partitore di Settefrati che del pozzetto in

*di diramazione
della condotta di
Pietrafitta
e la pro l'acqua*


(1) la spesa lo ripartita tra i 3 comuni

provvisoria a Pietrafitta, l'abitato di Gallinaro era alimentato da un volume di acqua di circa un litro e mezzo a secondo, ed ora anche dopo l'erogazione a Pietrafitta è alimentato da un volume di acqua superiore a quello contrattuale.

Da tutto ciò si deduce che lasciando invariata, come è stata fino ad ora, la portata della diramazione per Gallinaro può, senza alcun pregiudizio alimentarsi l'abitato di Pietrafitta con una fontanina erogante un terzo di litro a secondo, e questa fontanina impiantata provvisoriamente in via di esperimento, potrebbe lasciarsi funzionare fino a quando ne sarà eseguito l'impianto definitivo e compilata la relativa convenzione tra i Comuni consorziati.

Intorno alle lagnanze quindi mosse da Gallinaro per la diminuzione d'acqua nelle fontane pubbliche e diramazioni private sarà bene che la S.V. ILL.^{ma} indoghi le vere ragioni, non sembrandomi attendibile unicamente quella della presa d'acqua a Pietrafitta.

In attesa di risposta le confermo gli attestati della mia stima.



Stabili intanto sulla comunale di Pietrafitta presso il pozzetto contenente l'apparecchio di sfiato della condotta di Gallinaro, una fontanina provvisoria, munita di rubinetto che ne regolasse l'erogazione. Dopo varie misure riconobbi che la fontanina erogava in principio 0,2857 di litro a minuto secondo, cioè poco meno di un terzo di litro a secondo, erogazione che poi portai quasi esattamente ad un terzo di litro a secondo.

In seguito mi recai a Gallinaro dove ebbi a riscontrare che la fontanina all'ingresso dell'abitato erogava 0,277 di litri a secondo, quella nell'interno 0,31 di litri a secondo e l'altro all'estremo occidentale dell'abitato 0,434 di litri a secondo. Cosicché mentre a Pietrafitta veniva erogato un terzo di litro a secondo all'estremità della condotta fu rinvenuto il volume complessivo erogato dalle tre fontane di litro 1,021 a secondo, senza tener conto dell'erogazione che contemporaneamente doveva per certo avvenire nelle fontane private in quell'ora in cui esegui la misurazione cioè alle ore 11,45.

E' chiaro quindi che non essendo stata aumentata l'immissione di acqua nella condotta di Gallinaro, doveva presumersi che prima dell'impianto della fontanina

6-2

2° e che cotesta sorgente detta *Capodacqua* appartiene al demanio pubblico. Colla quale decisione il Ministro dei Lavori Pubblici distrusse il Decreto anteriore del Prefetto di Caserta, in data 20 maggio 1893, il quale, non discutendo pur la pertinenza al demanio pubblico delle acque del Melfe, aveva però affermato esplicitamente di ragion privata la sorgente *Capodacqua*.

Il Comune di Settefrati compare nel giudizio cui fu chiamato cogli altri interessati dalla notificazione del Ricorso del Comune di S. Donato, non per combattere il Ricorso stesso, ma per sostenerne tutte le ragioni e conclusioni, aggiungendovene eziandio delle nuove, dove gli paia oportuno e giusto. E poichè il medesimo ed identico interesse lo unisce col Comune di S. Donato, il Comune di Settefrati si fa rappresentare dal medesimo avvocato.

*Detta che sia da loro
de non hanno ammesso
fare ed anche in caso apponiamo
invece di non Grossi non propluere
legere coerenza e restitua parte coerente affinità
il quattro si pure fare il quanto prima della sudempatamine*

6-1

CONSIGLIO DI STATO

QUARTA SEZIONE

I.

Ad istanza del Comune di San Donato Val di Comino, (rappresentato dal sindaco cav. Carlo Coletti,) fu notificato al Comune di Settefrati, col ministero dello usciere del R. Tribunale di Cassino Francesco Mancini, il Ricorso presentato dal Comune medesimo al Consiglio di Stato 4ª Sezione contro al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 ottobre 1893, nel quale dalla suprema autorità amministrativa fu dichiarato:

*Tribunale
rappresentato dal
suo sindaco -*

1° che 9 litri d'acqua al m" sono troppi per i bisogni igienici dei due Comuni di San Donato e di Settefrati, i quali, in forza del contratto 30 giugno 1892, si apprestavano allora appunto a derivare dalla sorgente *Capodacqua* cotesta quantità d'acqua ad uso potabile;

10

my

F. 4

3° che il Comune di Settefrati non esercitò mai il suo diritto di proprietà sopra le acque di *Capodacqua*.

III.

Quanto al primo punto, è questione di fatto. Nel tipo planimetrico annesso alla perizia giurata dell'ingegnere Persichetti è segnata la sorgente del fiume Melfe nel punto **A**. E nulla ha a fare colla sorgente *Capodacqua*, che è nel punto **B**.

Le acque di questa aumentano il volume delle acque del fiume, come quelle della sorgente **C**, come quelle di altre maggiori sorgenti che nascono più sotto, ma non creano il fiume (v. doc. 23, pag. 58, *Fascicolo Sandonato*).

X
Butta. Rd
le sorgenti sono
denominate
Capodacqua
quelle ove
si fa la presa
sono le sorgenti
D. B. C.

Il corso di acqua prende la denominazione del fiume
Melfe molto più giù e quando le acque delle sorgenti
di Capodacqua si sono riunite con quelle di varie altre
due sorgenti abbondanti più e sotto più avallate.

F. 3

II.

Le questioni sono due: l'una, quella cioè della quantità di acqua da derivarsi dalla sorgente *Capodacqua*, in esecuzione del contratto 30 giugno 1892, ed in ubbidienza alle intimazioni talvolta persino minacciose dell'autorità governativa, è di competenza dell'Eccmo Consiglio di Stato 4ª Sezione; e l'altra, quella cioè relativa alla proprietà della sorgente *Capodacqua*, è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Non parleremmo quindi di questa seconda questione di proprietà, che interessa principalmente il Comune di Settefrati, se il Decreto 30 ottobre 1893 del Ministro dei Lavori Pubblici, attribuendo all'autorità amministrativa una competenza che non le appartiene, non l'avesse a modo suo decisa, senza riguardo alcuno al diritto ed alla giustizia.

In cotesto Decreto, infatti, si dice dal Ministro:

1° che la sorgente *Capodacqua*, confuse le proprie acque con quelle di altre due sorgenti, si getta nelle acque del fiume Melfe; ed, anzi, dà principio al fiume; onde essa, come il fiume, non distinguendosi dal fiume stesso, è di proprietà demaniale;

2° che nello stesso contratto 30 giugno 1892 fra i Comuni di San Donato e di Settefrati per la derivazione delle acque di *Capodacqua* si parla di derivazione dell'acqua dal Melfe, e per tal guisa si viene a riconoscere l'identità della sorgente *Capodacqua* e della sorgente del Melfe;

6-6
A
2° che la sorgente *Capodacqua* trovandosi di là dalla sponda del fiume, per questo solo fatto più non fa parte del fiume, nè può giudicarsi di proprietà demaniale.

Tanto l'articolo 427 Cod. Civ., quanto il 463 delle Leggi Civili Napoletane, comprendono i fiumi nel demanio pubblico. Ma la ragione di ciò, che dal 427 del Cod. Civ. è soltanto presupposta, il 463 delle Leggi Civili Napoletane dichiara invece espressamente, col definire in genere l'oggetto della proprietà demaniale: « tutte le parti del territorio del regno *non suscettive di privata proprietà* ». Ora dei fiumi il solo alveo non è suscettibile di proprietà privata (doc. 27, p. 78, Fasc. Sand.).

Questo è pure il pensiero manifestato dal nostro legislatore nell'art. 165 della *Legge sulle Opere Pubbliche*, laddove dice non potersi da alcuno fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, ecc., senza il permesso dell'autorità amministrativa, e definisce l'alveo: « lo spazio compreso fra le sponde fisse dei fiumi ». Le stesse sponde dei fiumi, adunque, sono già oggetto di proprietà privata. Onde il diritto di accessione (art. 443 e segg. del Cod. Civ.).

7 Defina
3° che il fiume Melfe non solo si distingue dalla sorgente *Capodacqua*, come da tutti i suoi confluenti, ma essendo la detta sorgente situata ad una maggiore altezza di m. 0,35 dalla sponda del fiume, per quanto le acque di questo, accresciute dalle piogge e dal liquefacimento delle nevi, straripino, non è possibile arrivino mai all'altezza della sorgente *Capodacqua*, dovendo necessariamente dilagare per il piano sottostante. Onde anche nei giorni di maggior piena il fiume e la sorgente *Capodacqua* restano sempre distinti (v. docum. 23, p. 58, Fasc. Sand.).

F S
È vero che nell'art. 1 del contratto 30 giugno 1892 /
si parla di derivazione dell'acqua *dal Melfe*. Ma non è meno vero che l'art. 3 del contratto medesimo parla successivamente di « *rinuncia del Comune di Settefrati a qualunque diritto potesse competergli verso il Comune di San Donato per la presa d'acqua* ». Nè a Settefrati avrebbe potuto competere alcun diritto se l'acqua non fosse stata **sua proprietà**. Nei contratti vuolsi indagare la comune intenzione delle parti contraenti (art. 1131 Cod. Civ.).

In Atti è provato:

1° che la sorgente *Capodacqua* si trova di là dalla sponda sinistra del fiume sopra un declivio **di proprietà comunale** (come apertamente riconosce lo stesso Decreto denunziato), dal quale il Comune, cedendone a privati la coltivazione od il pascolo, trae un annuo canone (v. doc. 23, p. 58, Fasc. Sand.). Ora chi ha la proprietà del suolo, ha pur quella di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie (art. 440 Cod. Civ.).
Le sorgenti de un'isola

6-8

3° che si dovesse fare l'Elenco o Catasto delle derivazioni delle acque pubbliche.

Il ora non vi è elenco delle acque pubbliche, non vi è elenco di concessioni fatte delle acque del Melfe, non vi sono dichiarazioni di acqua pubblica.

Se vi fosse il Catasto delle acque pubbliche della provincia di Caserta (v. doc. 18, pag. 41, Fasc. Sand., non che Fasc. nostro); se il Ministero dei Lavori Pubblici, che in forma così insolita, così contraria al disposto dell'art. 25 della legge, senza pubblicazioni, senza il contraddittorio degli interessati, senza sentire il Consiglio Provinciale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, senza Decreto Reale, viene ora fuori col dichiarare acqua pubblica la sorgente Capodacqua, si fosse almeno curato, ne' dieci anni ora trascorsi, di formare il detto Catasto, si avrebbe la prova legale che la sorgente Capodacqua è acqua pubblica od acqua privata, mentre allo stato degli atti, data la legge 10 agosto 1884, qualunque decisione amministrativa manca assolutamente di base.

Vi fosse almeno all'Intendenza di Finanza di Caserta il Registro delle derivazioni delle acque del Melfe e di quelle de' suoi confluenti, compresa la sorgente Capodacqua, che è prescritto dalle Norme per la esecuzione della legge e del regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche da parte dell'amministrazione demaniale (v. Fasc. nostro)! Chè si sarebbe allora avuto almeno un documento dal quale dedurre se gli utenti delle acque del Melfe e dei confluenti di esso sono ritenuti utenti di acque pubbliche dalla Amministrazione demaniale; e sino a qual punto.

6-7

4° che il Comune di Settefrati possedette sempre, senza interruzione, la sorgente Capodacqua, ed esercitò in ogni tempo il suo diritto di proprietà sopra le acque di essa, sia concedendo agli abitanti del Comune di abbeverarvi i loro animali, sia negando agli abitanti del limitrofo Comune di Piscinisco di fare altrettanto senza il suo formale permesso (v. doc. 23, pag. 58, Fasc. Sand.).

IV.

La Legge 10 agosto 1884 disponeva, negli articoli 25, 26, 27, quanto segue:

1° che si dovesse fare l'Elenco o Catasto delle acque pubbliche di ciascuna provincia del Regno;

2° che tutti, senza eccezione, gli utenti delle acque pubbliche di ciascuna provincia dovessero farne dichiarazione, e pagare alle Finanze il dovuto canone, quando non ne avessero usato e non ne usassero in forza di un titolo, o di diritto equivalente al titolo, come appunto il possesso trentenario anteriore alla promulgazione della legge;

6-10
Il Decreto denunciato, adunque, è nullo, in primo luogo, in quanto doveva rinviare i reclamanti alla autorità giudiziaria, che è la sola competente a giudicare se le acque di Capodacqua siano pubbliche o private (art. 25 legge 10 agosto 1884).

V.

L'art 24 della legge 10 agosto 1884 dispensa dal pagamento del canone al Demanio per la derivazione di acque pubbliche anche coloro che di coteste acque hanno il possesso trentenario *anteriore alla promulgazione di essa legge*. A questo possesso assegna il valore e l'efficacia di titolo nei rapporti col Demanio.

L'esenzione del canone, adunque, riguarda la *quantità* di acqua che ciascuno degli utenti adoperava *trent'anni prima che la legge 10 agosto 1884 fosse promulgata*. Chè soltanto rispetto a cotesta *quantità* il possesso trentenario esiste. Tutte le altre *quantità* di acqua, siano lievi o rilevanti, da chicchessia usate, ed a qualsiasi nuovo fine, con qualsiasi nuova utilità industriale, sono sottoposte, per legge, all'obbligo della concessione (art. 6, 7, 19 e 27 della legge 10 agosto 1884; art. 31 del Regolamento 9 novembre 1889), e debbono pagare il canone al Demanio.

+ / E quanto a quella stessa *quantità* rispetto alla quale alla data della promulgazione della legge 10 agosto 1884 esisteva il possesso trentenario dei reclamanti, la prescrizione non si era punto verificata ancora a beneficio di questi per ciò che riguarda in particolare le acque della fonte *Capodacqua*, nascenti nel fondo del Comune di Settefrati, e delle quali per conseguenza Settefrati è proprietario, perchè in questo caso il possesso di trent'anni *si computa dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo e che abbiano servito all'uopo* (art. 540, 541, 545 Cod. Civ.). Non che essersi compiuta la prescrizione a favore dei reclamanti, non è incominciata ancora.

6-9
Perocchè tutti gli utenti di acque pubbliche, che non dimostrarono di avere un diritto fondato sopra titolo o sopra la prescrizione, debbono pagare un canone annuo allo Stato (art. 1, legge 10 agosto 1884). Ed è appunto per questa ragione fiscale, che l'art. 24 del regolamento approvato col R. Decreto 9 novembre 1885 ordina al Prefetto di mandare all'Intendenza di Finanza le copie dei Decreti di concessione di derivazione d'acqua emessi da lui e dei relativi atti di obbligazione; e l'art. 10 del regolamento medesimo prescrive all'Ingegnere del Genio civile di indicare nella sua relazione il canone annuo da imporsi all'utente dell'acqua pubblica; e gli art. 15 e 16 sottopongono le concessioni di derivazione di acque pubbliche alla condizione, che il Ministro delle Finanze, al quale il Ministro dei Lavori Pubblici trasmette gli atti, riconosca prima la convenienza delle chieste concessioni per il rispetto finanziario.

E come può il Ministro dei Lavori Pubblici nel denunciato Decreto affermare che la sorgente *Capodacqua* è acqua pubblica, mentre *nè egli trasmise gli atti al Ministro delle Finanze*, nè il suo dipendente Ingegnere Capo del Genio Civile di Caserta *propose il canone da pagarsi per la derivazione di acqua da Capodacqua?*

C-12

Ma **supponiamo** pure (senza concederlo però mai), che l'uso delle acque della sorgente *Capodacqua* appartenesse, in forza di vero e proprio titolo, ai reclamanti, e che le acque stesse si avessero a ritenere pubbliche. Il diritto dei reclamanti sopra le acque della sorgente non sarebbe tuttavia **assoluto mai**. Tanto che se il Ministero dei Lavori Pubblici, il quale fu così pronto a dichiarare di proprietà demaniale una sorgente che sgorga da un fondo di proprietà comunale, si decidesse dopo dieci anni a fare il Catasto delle acque pubbliche della provincia di Caserta, ed i reclamanti lasciassero trascorrere tre anni dalla pubblicazione di detto Catasto senza fare le dichiarazioni prescritte dalla legge 10 agosto 1884, a questi l'Amministrazione potrebbe, malgrado del loro stesso titolo, sospendere l'uso delle acque (art. 27).

Legge 10 Ago.
Art. 8 che fa
una eccezione
alla regola gene-
rale della
imprescrittibi-
lità dei dema-
ni - Art. 214

6-11

≠ Aggiungasi che per prescrizione non si possono acquistare le cose che fanno parte del demanio pubblico (beni dello Stato) o sono di uso pubblico (beni dei Comuni), essendo per loro natura inalienabili, e però non trovandosi in commercio (art. 430, 2113 Codice Civ.) Nell'art. 2114 il Cod. Civ. espressamente dice soggetti alla prescrizione i *beni patrimoniali* dello Stato; e però ne esclude il *demanio pubblico*; per analogia, i beni comunali *di uso pubblico*.

E finalmente: all'uso trentenario di data quantità di acqua del *fiume Melfe*, che potessero allegare i reclamanti, il Comune di Settefrati contrappone: 1° la proprietà del fondo dove nasce la sorgente *Capodacqua*, non contestata pur da alcuno, nè dal Ministero nè dai reclamanti, e però la proprietà di questa sorgente stessa; 2° il possesso e l'uso, non solo trentenario, ma *da tempo immemorabile*, per sè, per i suoi abitanti, e per gli animali a' suoi abitanti pertinenti, delle acque della sorgente *Capodacqua* (v. doc. 23, pag. 58, Fascicolo Sand.).

B-14

VI.

Con una sola pubblicazione, inserita nel *Foglio degli annunci legali della provincia di Terra di Lavoro*, furono annunziati:

1° la domanda di derivazione dell'acqua potabile per uso degli abitanti dei Comuni di S. Donato e Settefrati, colle parole assai improprie di *derivazione dalle sorgenti del Melfe esistenti nel territorio di Settefrati*, dando così occasione agli ingiusti reclami;

2° la domanda di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera medesima;

3° il deposito così del progetto d'arte e piano particolareggiato, come dell'elenco delle espropriazioni occorrenti per l'opera.

Ed in quel medesimo Avviso, per gli effetti dell'art. 8 della legge 10 agosto 1884 e degli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, fu fissato il termine di 15 giorni per il deposito e per i reclami degli interessati:

« **Chiunque vi abbia interesse** può prendere conoscenza dei suddetti atti, e fare in ordine agli stessi le sue osservazioni presentandole in iscritto, sia *negli uffici della Sottoprefettura* suddetta, sia *nelle segreterie comunali di S. Donato e di Settefrati* (v. doc. 10, pag. 30, Fasc. Sand.) ».

B-13

In ogni caso il diritto del privato è anche qui, come in ogni altra contingenza simile, limitato dalle necessità della utilità pubblica. Dato pure che i reclamanti, o per titolo o per effetto di possesso trentenario, fossero i proprietari della sorgente *Capodacqua*, non avrebbero mai il diritto di impedire o limitare la derivazione di acqua dalla sorgente stessa, avendo essa il carattere di opera **di pubblica utilità**. Il loro solo ed esclusivo diritto sarebbe quello di conseguire una indennità proporzionata alla quantità dell'acqua di cui verrebbero ad essere privati per il risanamento dei Comuni infetti di San Donato e di Settefrati.

Se il proprietario di una sorgente che somministra agli abitanti di un Comune l'acqua che è loro necessaria, non ha il diritto di privarneli, anche se essi non ne abbiano acquistato l'uso, o questo non abbiano conseguito per prescrizione, ma ha soltanto diritto a domandargli una indennità (art. 542 Cod. Civ.), come possono i reclamanti pretendere che il proprietario della sorgente *Capodacqua*, avendo bisogno di servirsi di essa per difendersi dalle epidemie, per non morire, per considerazioni di pubblica utilità, ne possa essere impedito dalle opposizioni del loro egoismo mercantile?

6-16

Per l'art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4707 serie 3^a, nè l'erede nè il legatario possono agire in giudizio, o presso gli uffici amministrativi, se non provano di avere pagato integralmente la relativa tassa di successione. Il medesimo principio vale per ogni caso analogo. Ed il Ministro dei Lavori Pubblici non doveva pur accondiscendere all'esame dei reclami degli utenti di Atina e di Casalvieri senza prima averne avuto il certificato della Intendenza di Finanza di Caserta che costoro hanno pagato sempre integralmente il loro canone o che non sono di alcun canone debitori.

Veggansi a questo proposito in Atti i documenti (Fasc. nostro) dai quali risulta, che la Intendenza di Finanza di Caserta si è rifiutata sinora ostinatamente di rilasciare ai Comuni di San Donato e di Settefrati questo certificato, col quale si sarebbe inoppugnabilmente dimostrato che la stessa Amministrazione demaniale non ritiene e non ha mai ritenuto di ragion pubblica, non dico la sorgente *Capodacqua*, ma neppure le acque del Melfe,

ovvero che gli utenti delle acque del Melfe si sono finora sottratti al primo e principale dei doveri imposti dalla legge ad ogni cittadino, al pagamento cioè del canone dovuto alle finanze quante volte queste, denunciato loro dal privato l'uso dell'acqua pubblica, non abbiano riconosciuto in lui il diritto all'esenzione assoluta o parziale dal canone stesso.

6-17

L'avviso comparve nel detto *Foglio degli annunzi legali della provincia di Terra di Lavoro* il 18 febbraio 1893. I 15 giorni scadevano il 6 marzo successivo. Ed i reclami dovevano essere presentati alla detta Prefettura di Sora od alle segreterie dei Comuni di San Donato o di Settefrati. Ora nè alla Sottoprefettura di Sora nè nelle segreterie di cotesti due Comuni fu presentata mai alcuna osservazione degli interessati. Questo risulta dalla lettera 27 dicembre 1893 del Sottoprefetto di Sora (doc. 15, 16, 17, pag. 37, 39, 40, Fasc. Sand.).

Osservazioni furono fatte bensì da alcuni utenti delle acque del Melfe che appartengono ai comuni di Atina e di Casalvieri. Il reclamo di Atina è senza data. Quello di Casalvieri ha la data dal 12 marzo. Entrambi furono presentati *fuori termine* direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici, che li trasmise alla Prefettura di Caserta, dove giunsero il 15 marzo.

In ogni modo però il Decreto denunziato, prima di accogliere detti reclami, ed anzi prima di prenderli in considerazione, oltre a esaminare la data e il luogo di loro produzione, avrebbe pur dovuto accertarsi se i reclamanti, usando delle acque pubbliche del Melfe, avessero l'uso di queste notificato alla Intendenza di Finanza, e giustificatovi l'uso a titolo gratuito di tutta la *quantità* di acqua da essi presentemente adoperata, od altrimenti pagato il canone, sia di tutta la *quantità* usata, sia di quella parte di acqua usata oggi al di là della misura consentita loro dal titolo o dal possesso trentenario.